

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1040

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RUSSO SPENA**

Modifiche alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e istituzione del Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato

Presentata il 25 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I processi di privatizzazione, nonché le liberalizzazioni dei mercati, sono tra le cause più rilevanti dell'arretramento del sistema industriale italiano nei confronti degli altri *partner* europei.

Da anni la crescita industriale in Italia è di molto inferiore a quella degli altri Paesi membri dell'Unione europea in conseguenza dell'assenza voluta di una politica di programmazione dello sviluppo industriale.

L'aver lasciato al mercato decidere dove, come e per chi produrre, e l'aver tentato in questa logica di tutelare solo i bisogni del consumatore ha costruito le condizioni di una vera e propria colonizzazione industriale. Infatti, oltre il 40 per cento delle imprese italiane è stato acquistato da soggetti stranieri, e ciò ha signi-

ficato una perdita di marchi italiani prestigiosi, che in parte continuano ad esistere sul mercato, la cui produzione però viene effettuata fuori dal nostro Paese.

Le stesse grandi imprese come ENEL, ENI, Finmeccanica e Telecom hanno subito forti ridimensionamenti industriali e divisioni societarie, con relativi processi di ristrutturazione e di riorganizzazione, che hanno prodotto da un lato pesanti perdite occupazionali e dall'altro un indebolimento della capacità di competizione sul mercato internazionale.

È necessario quindi intervenire con un provvedimento legislativo capace di invertire i diversi elementi di debolezza intervenuti nel nostro sistema industriale:

1) l'Italia, che si trova tra i primi Paesi più industrializzati del mondo, è

passata in questi anni al ventiduesimo posto nella classifica delle spese che vengono indirizzate verso la ricerca e lo sviluppo tecnologico, con la conseguenza che negli ultimi anni il nostro Paese non ha partecipato, come avveniva in precedenza, alla scoperta di nessuno dei 15-20 prodotti che hanno radicalmente cambiato il modo di vivere nel mondo, prodotti brevettati invece dagli altri cinque Paesi più industrializzati;

2) il nostro sistema industriale ha perso autonomia avendo potenziato politiche che hanno prodotto lo sviluppo delle imprese con meno di 50 dipendenti, con il negativo risultato che siamo diventati un Paese di subfornitori dipendenti quasi esclusivamente dalle scelte industriali delle imprese multinazionali, normalmente ubicate fuori dal nostro Paese;

3) le liberalizzazioni dei mercati dei prodotti petroliferi, delle assicurazioni, del sistema bancario, delle telecomunicazioni, della produzione e della distribuzione di energia elettrica e liquida, non hanno prodotto nessun risultato tangibile a favore dei consumatori in quanto, come sostiene l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in molti casi le aziende, anziché farsi la concorrenza, hanno cercato accordi di cartello aumentando i loro profitti e riducendo gli investimenti, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

4) la totale destinazione dei proventi derivanti dalla dismissione di proprietà industriali pubbliche al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ha sottratto al sistema industriale risorse preziose per il suo rinnovamento e il suo sviluppo.

Tale scelta ha consegnato nelle mani di soggetti privati un patrimonio pubblico che aveva perseguito in questi anni politiche tendenti al generale interesse per la crescita dello sviluppo economico e industriale del Paese, soggetti che, con il loro ingresso nel capitale, cambiano la natura e le finalità delle politiche di queste im-

prese puntando esclusivamente al raggiungimento del massimo profitto.

È quindi da riconsiderare la politica delle privatizzazioni salvaguardando la presenza pubblica in settori industriali strategici per mantenere l'autonomia e la capacità di competizione del nostro Paese.

L'effetto principale delle dismissioni delle partecipazioni statali è stato la realizzazione di entrate straordinarie che sono state impiegate per ridurre il debito pubblico mediante l'acquisto o l'annullamento dei titoli in circolazione.

Se in una situazione di grave difficoltà finanziaria legata alla struttura del debito pubblico (breve periodo, estero, tassi di interesse particolarmente alti) la predisposizione di alienazioni di proprietà pubbliche poteva apparire inevitabile, è altrettanto vero che il proseguimento di una politica di cessione di parte delle proprietà pubbliche in una situazione finanziaria stabile (tassi di interesse contenuti, vita media del debito particolarmente lunga, *deficit* strutturale più contenuto) appare sconsigliata in termini di mercato e soprattutto se consideriamo il contributo che le entrate straordinarie possono offrire in termini di redditività se riutilizzate per investimenti infrastrutturali o per progetti precompetitivi, da impegnare in via prioritaria nei territori interessati dalle ristrutturazioni o dalle dismissioni conseguenti ai processi di privatizzazione. Infatti occorre confrontare il risparmio che si sviluppa attraverso la retrocessione del debito, insieme ai relativi oneri per interessi, con l'eventuale incremento del prodotto interno lordo (PIL) che si otterrebbe attraverso gli investimenti addizionali nel sistema produttivo industriale.

Poiché è facile prevedere che lo sviluppo economico conseguente agli investimenti addizionali menzionati è superiore ai risparmi ottenuti attraverso la retrocessione del debito è oltremodo non rinviabile la decisione di privilegiare tali investimenti. Infatti, il vincolo del debito e degli interessi passivi non è stato stringente solo in ragione della sua onerosità, ma anche in ragione del basso profilo di crescita del PIL.

Con la presente proposta di legge, quindi, si intende allargare le opzioni disponibili per gestire efficacemente il debito pubblico ricercando non solo un'azione di retrocessione dello stesso ma anche un'azione di orientamento degli investimenti.

La proposta di legge che si presenta, quindi, ha come base la ricerca di un tentativo forte di modifica della linea politica sino ad oggi perseguita, anche se nella stesura dei contenuti dei vari articoli si è dovuto tenere conto della legislazione vigente e dei limiti che l'Unione europea impone a tutti gli Stati relativamente agli aiuti da destinare al sistema delle imprese. Il titolo è indicativo di tale orientamento, recando l'istituzione del Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La proposta di legge è composta da tre articoli, recanti modifiche alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, al fine di istituire il Fondo citato.

L'articolo 1 reca pertanto la sostituzione del titolo della legge n. 432 del 1993.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 2 della legge n. 432 del 1993 e reca l'istituzione del Fondo, la cui finalità è individuata non solo nel pagamento del debito pregresso, ma anche nella destinazione di risorse finanziarie al sostegno di progetti di sviluppo industriale, con il preciso obiettivo di invertire la linea recessiva in atto. In particolare si prevede che le risorse del Fondo siano destinate alla ricerca e allo sviluppo dei piani industriali nonché all'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo reca poi norme sulla gestione del Fondo, attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, coadiuvato da un Comitato consultivo.

L'articolo 3 specifica i compiti del comitato consultivo e reca disposizioni sulla valorizzazione delle partecipazioni, introducendo gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 432 del 1993.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il titolo della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente: « Istituzione del Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. (*Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato*) — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato, di seguito denominato "Fondo".

2. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) la ricerca e lo sviluppo di progetti industriali tra singole o più imprese e centri di ricerca nei territori interessati dalle dismissioni o dalle ristrutturazioni delle aziende a partecipazione statale aventi conseguenze occupazionali;

b) l'ammortamento dei titoli di Stato.

3. La gestione del Fondo è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze coadiuvato dal Comitato consultivo, di seguito denominato "Comitato", composto da:

a) il Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;

b) il Ragioniere generale dello Stato;

c) il direttore dell'Agenzia delle entrate;

d) il direttore dell'Agenzia del territorio;

e) il capo del dipartimento per le imprese del Ministero delle attività produttive;

f) il capo del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

2. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis (*Compiti del Comitato*) — 1. Il Comitato ha il compito di analizzare, studiare e proporre l'utilizzo più appropriato dei ricavi derivanti dalle privatizzazioni al fine di ridurre il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo con azioni che realizzino una politica di sviluppo economico e industriale, impegnando il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare tali risorse presso i Ministeri competenti ed in particolare presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle attività produttive.

2. Le azioni di cui al comma 1 devono essere finalizzate all'incremento del PIL attraverso piani di investimento delle risorse disponibili in progetti infrastrutturali di ricerca e di sviluppo anche precompetitivi, la cui realizzazione è indirizzata nei territori interessati dalle dismissioni o dalle ristrutturazioni, privilegiando in particolare le aree rientranti negli obiettivi 1 e 2 del Quadro comu-

nitario di sostegno per il periodo 2000-2006.

3. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispongono i piani di intervento territoriali in conformità con lo sviluppo tecnologico delle aree interessate, prevedendo, in particolare, lo sviluppo delle tecnologie e delle infrastrutture di base come indicato dal V programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione europea.

4. Nella predisposizione dei piani di intervento territoriali di cui al comma 3 devono essere sentite le competenti organizzazioni sindacali.

5. Il comitato predisponde una relazione annuale sulle sue attività, che è allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria.

ART. 2-ter (Valorizzazione delle partecipazioni) — 1. Il Comitato, nell'ambito degli indirizzi di programmazione dello sviluppo economico e industriale dei vari settori produttivi, elabora le indicazioni per il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di valorizzare le partecipazioni che lo Stato mantiene nelle società o nelle imprese privatizzate.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione anche a quanto previsto al comma 1, definisce le linee e gli indirizzi di politica aziendale ai quali devono attenersi i membri dei consigli di amministrazione in rappresentanza del capitale pubblico ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013150